



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori SACCOMANNO, GASPARRI, TOMASSINI,
GRAMAZIO, AMORUSO e BONFRISCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 2008

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione
delle persone sorde alla vita collettiva

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge trova i propri principi ispiratori anzitutto nell'articolo 3 della Costituzione ed in particolare nel richiamo alla «pari dignità sociale» e nel «compito della Repubblica» di rimozione degli «ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Esso prende l'avvio, inoltre, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».

Dalle risoluzioni del Parlamento europeo, del 17 giugno 1988 sulle lingue dei gesti per le persone sorde e del 18 novembre 1998 sui linguaggi gestuali, alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e firmata dall'Italia il 30 marzo 2007, si registra un costante richiamo alla costruzione di un comune sentire di sensibilità sociale che favorisca la piena espressione di partecipazione attiva alla vita sociale delle oltre 70.000 persone sorde presenti in Italia e questo disegno di legge, che si richiama a provvedimenti su materia analoga presentati nelle legislature precedenti nei due rami del Parlamento nonché a un disegno di legge di iniziativa del precedente Governo, offre un'opportunità importante di impegno a favore dei disabili nella legislatura appena iniziata.

L'articolo 1 stabilisce che la Repubblica, promuove l'integrazione delle persone sorde, attraverso la rimozione delle barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.

L'articolo 2 riconosce e promuove l'uso della Lingua italiana dei segni (LIS) e prevede che a tale riconoscimento siano collegate tutele conseguenti. È stabilito, inoltre, in accoglimento di una richiesta della Conferenza unificata, che sia riconosciuto e promosso l'uso della LIS corrispondente al gruppo linguistico tedesco nella provincia di Bolzano.

L'articolo 3 promuove l'acquisizione, da parte delle persone sorde, della lingua orale e scritta, da perseguire anche attraverso l'impiego di tecnologie disponibili per l'informazione e la comunicazione.

L'articolo 4 stabilisce che, con regolamento governativo, sono dettate le disposizioni per l'attuazione della legge limitatamente ai profili della disciplina, riferibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. In particolare, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, verranno determinati:

- a) disposizioni volte a disciplinare le modalità degli interventi diagnostici precoci;
- b) disposizioni volte a disciplinare i percorsi formativi delle figure professionali coinvolte;
- c) disposizioni volte a favorire la diffusione di strumenti e modalità di accesso all'informazione e alla comunicazione;
- d) disposizioni volte a promuovere l'effettivo utilizzo della LIS e ogni altra soluzione tecnica ed informatica nei giudizi penali e civili e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni statali;
- e) meccanismi di monitoraggio dell'attuazione della legge.

In particolare, in accoglimento di due richieste della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è

stato previsto che il regolamento attuativo venga emanato d'intesa con la suddetta Conferenza, in luogo della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e si è precisato che la Conferenza assicura allo scopo il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali interessati.

L'articolo 4, comma 3, prevede che dall'attuazione delle disposizioni della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni provvedono alle attività previste dalla legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Nell'ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rivolta a garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di autonomia e di indipendenza delle persone con disabilità, assicurandone la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale del Paese, e anche in armonia con i principi sanciti dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, firmata a New York il 30 marzo 2007, la Repubblica promuove la rimozione delle barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.

Art. 2.

(Riconoscimento e promozione dell'uso della Lingua italiana dei segni)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, e in ottemperanza alla risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* C 187 del 18 luglio 1988, e del 18 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* C 379 del 7 dicembre 1998, la Repubblica riconosce e promuove l'uso della Lingua italiana dei segni (LIS), con la previsione delle tutele conseguenti a tale riconoscimento.

2. Nella provincia di Bolzano la Repubblica riconosce l'uso della lingua dei segni corrispondente ai gruppi linguistici tedesco e ladino.

Art. 3.

*(Promozione dell'uso della lingua
orale e scritta)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Repubblica promuove l'acquisizione e l'uso da parte delle persone sorde della lingua orale e scritta da perseguire anche attraverso l'impiego delle tecnologie disponibili per l'informazione e la comunicazione.

Art. 4.

(Disposizioni attuative)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della giustizia, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze e per le pari opportunità, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che assicura allo scopo il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali interessati, e sentite le associazioni di tutela e promozione dei diritti delle persone sorde maggiormente rappresentative a livello nazionale, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, detta le disposizioni per l'attuazione della presente legge, limitatamente ai profili della disciplina riferibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

2. Ai fini ed entro i limiti stabiliti nel comma 1, il regolamento è destinato in particolare:

a) a prevedere disposizioni volte a disciplinare le modalità degli interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi protesici e logopedici.

pedici, nell'ambito dei livelli essenziali previsti;

b) a prevedere disposizioni volte a disciplinare, anche attraverso corsi di studio universitari, nell'ambito dell'autonomia finanziaria dei singoli atenei, percorsi formativi delle figure professionali coinvolte nella realizzazione dei principi di cui alla presente legge;

c) a prevedere disposizioni volte a favorire la diffusione di strumenti e modalità di accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive;

d) a prevedere disposizioni volte a promuovere l'effettivo utilizzo della LIS e ogni altra soluzione tecnica ed informatica idonea a favorire la comunicazione delle persone sorde nei giudizi civili e penali e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni statali;

e) a prevedere meccanismi di monitoraggio dell'attuazione della presente legge.

3. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

